

Modalità di attuazione della [legge regionale 10 dicembre 2019, n. 42](#) e ss.mm.oo. per il riconoscimento di contributi su spese di viaggio, vitto e alloggio in favore delle famiglie che hanno all'interno del proprio nucleo familiare un componente affetto da patologia oncologica o sia in attesa di trapianto o sia stato sottoposto a trapianto – Annualità 2023.

Art. 1 Destinatari degli interventi.

Destinatari degli interventi previsti dalla legge regionale 10 dicembre 2019, n. 42, così come modificata dalla legge regionale 5 giugno 2023, n. 24, sono le persone fisiche, residenti nella Regione Abruzzo, componenti di nucleo familiare o costituenti nucleo monopersonale, affette da patologie oncologiche e/o da patologie per le quali sono in attesa di trapianto o sono state sottoposte a trapianto e per le quali sia stata riconosciuta la condizione di disabilità ai sensi dell'articolo 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).

Art. 2 Oggetto degli interventi (contributi)

Gli interventi a favore delle famiglie che si trovano nelle condizioni di cui al precedente art. 1 constano in contributi economici per spese di viaggio, vitto e alloggio, sostenute nell'anno 2022 e rimaste a carico, connesse a visite e/o trattamenti radioterapici, chemioterapici e ad ogni altra prestazione fruita presso strutture sanitarie pubbliche o private accreditate dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN), per la cura di patologie oncologiche e/o per le quali è previsto o è stato effettuato un trapianto.

Per l'anno 2023, per l'erogazione di detti contributi su spese sostenute (pagate e quietanzate) nell'anno 2022, l'apposito fondo istituito con la legge regionale 10 dicembre 2019, n. 42 presenta una dotazione finanziaria di € 100.000,00. Tali risorse saranno assegnate secondo l'ordine della graduatoria finale formulata in esito alle operazioni istruttorie di cui al successivo art. 7.

Art. 3 Misura dei contributi

I contributi a rimborso delle suddette spese di viaggio, vitto e alloggio, attestate attraverso documentazione fiscalmente valida, ove prevista, e intestata ai destinatari dei contributi o agli accompagnatori, sono riconoscibili:

- a) fino alla misura massima del 100 per cento delle spese di viaggio dal luogo di residenza o domicilio del paziente a quello di cura se effettuato con comuni mezzi di trasporto pubblico o con autoambulanza;
- b) fino alla misura massima del 50 per cento delle spese di viaggio dal luogo di residenza o domicilio del paziente a quello di cura se effettuato con mezzi propri, di famiglia o di terzi calcolando la spesa carburante ad un quinto del costo medio della benzina nell'anno 2022 per i chilometri percorsi dal domicilio del paziente alla struttura sanitaria in cui sono effettuati i trattamenti clinici e percorso inverso;
- c) fino alla misura massima dell'80 per cento delle spese di mantenimento nel luogo di cura limitatamente al periodo previsto per le prestazioni.

I contributi a rimborso di spese di viaggio, vitto e alloggio, sostenute da un familiare accompagnatore, non necessariamente appartenente al nucleo del paziente, la cui presenza sia certificata come necessaria dalla struttura competente dell'azienda sanitaria locale, sono riconoscibili:

a) fino alla misura massima del 100 per cento delle spese di viaggio dal luogo di residenza o domicilio del familiare accompagnatore a quello di cura del paziente, se effettuato con i comuni mezzi di trasporto pubblico;

b) fino alla misura massima dell'80 per cento delle spese di mantenimento (vitto e alloggio) nel luogo di cura limitatamente al periodo previsto per le prestazioni.

Il rimborso del taxi è previsto solo se utilizzato al di fuori del Comune di residenza e all'interno del Comune dove viene erogata la prestazione, con un massimo di due viaggi al giorno per raggiungere la struttura sanitaria.

Il limite massimo del contributo riconoscibile per ogni valida istanza presentata è fissato in € 2.000,00 ovvero in € 3.000,00 nel caso il contributo afferisca anche a spese sostenute per o dall'accompagnatore.

Art. 6 *Presentazione delle istanze e documentazione da allegare.*

Le istanze di rimborso delle spese sostenute nell'anno 2022 possono essere presentate, esclusivamente tramite piattaforma digitale raggiungibile al link: <https://sportello.regione.abruzzo.it> ed accessibile mediante l'identità digitale SPID, dal diretto interessato, da un familiare, dall'amministratore di sostegno (laddove ricorra il caso) o da un delegato, entro 60 giorni dalla pubblicazione sul sito della Regione Abruzzo di apposito Avviso redatto e pubblicato a cura del competente Servizio sociale nel rispetto delle presenti "Modalità di attuazione della legge regionale 10 dicembre 2019, n. 42, così come modificata dalla legge regionale 5 giugno 2023, n. 24".

Altre modalità di invio comportano l'irricevibilità dell'istanza.

Le istanze, a pena di inammissibilità, devono essere presentate da o per i diretti destinatari degli interventi residenti in Regione Abruzzo alla data di presentazione dell'istanza e durante il periodo dell'anno 2022 corrispondente al periodo di sostenimento delle spese per le quali si richiede il contributo. Possono essere presentate anche in caso di sopravvenuto decesso del destinatario dell'intervento, purché accompagnata da dichiarazione sostitutiva di atto notorio per uso successione; in caso di decesso sopraggiunto successivamente alla presentazione dell'istanza, ai fini della liquidazione del beneficio riconosciuto, i familiari del *de cuius* ne danno comunicazione al competente Servizio della Giunta tramite PEC, allegando una dichiarazione sostitutiva di atto notorio per uso successione oppure una dichiarazione di atto notorio a firma di tutti gli eredi.

Alla richiesta di rimborso sono sempre allegati i seguenti documenti minimi direttamente in piattaforma:

a) verbale di accertamento dell'handicap ai sensi dell'articolo 3, della L. 104/1992, in corso di validità nel periodo dell'anno 2022 concomitante alle spese sostenute, rilasciato al paziente dalla commissione medica deputata all'accertamento;

b) certificazione medica rilasciata dalla struttura che eroga le prestazioni attestante la patologia riconosciuta (oncologica o che comporta la necessità di trapianto o il trapianto avvenuto) e le date di effettuazione delle terapie o dei controlli;

c) documento di identità in corso di validità dell'interessato beneficiario del rimborso (solo nel caso in cui l'istanza sia prodotta da altra persona), nonché dell'accompagnatore per il quale è richiesto il rimborso (nel caso in cui si chiedi rimborso anche per parente un accompagnatore);

d) attestazione relativa all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare del paziente in corso di validità; non è ammesso l'ISEE sociosanitario;

- e) certificazione da parte della struttura competente dell'azienda sanitaria locale o che eroga le prestazioni della necessità di un accompagnatore (solo per le richieste di rimborso spese di accompagnatori)
- g) dichiarazione sostitutiva di atto notorio per uso successione oppure dichiarazione di atto notorio a firma di tutti gli eredi (solo in caso di decesso del diretto destinatario)
- h) documenti giustificativi delle spese sostenute
- l) elenco dei documenti presentati.

Art. 7 Procedura per il riconoscimento dei contributi.

1. Il Servizio competente in materia di Politiche sociali della Giunta regionale, entro 15 giorni dal termine utile per la presentazione delle istanze effettua i seguenti adempimenti:

a) verifica il numero delle istanze di rimborso pervenute nel termine che sarà stabilito nell'Avviso e procede alla trasmissione delle stesse agli ECAD di riferimento dell'Ambito Distrettuale Sciale in cui insiste il Comune di residenza del paziente/ diretto interessato, delegandogli le attività istruttorie

b) garantisce l'uniformità dei procedimenti istruttori delegati agli ECAD mediante adeguati strumenti, anche ai fini della definizione del contributo riconoscibile in relazione a ciascuna istanza ed alla relativa documentazione;

2. Gli ECAD provvedono, entro 30 giorni dal ricevimento di quanto alle precedenti lett. a) e b), all'istruttoria delle istanze ed alla restituzione della graduatoria delle istanze ammesse a contributo con la quantificazione dello stesso e dell'elenco delle istanze non ammesse con relativa motivazione.

3. La Regione provvede, nei successivi 15 giorni dai riscontri degli ECAD, all'approvazione:

- 1) di un'unica graduatoria provvisoria con l'indicazione delle istanze ammesse, finanziabili e non finanziabili, collocandole in ordine crescente dell'attestazione ISEE (dal valore più basso a seguire) e, a parità di valore ISEE, in ordine di gravità della patologia sulla base del verbale di accertamento dell'handicap; in caso di ulteriore parità, posiziona più favorevolmente l'istanza relativa al diretto interessato che ha perso il lavoro e, a seguire per ulteriore parità, l'istanza del soggetto che ha terminato il periodo di malattia retribuito riconosciuto dal CCNL ed ha fatto ricorso al periodo di aspettativa non retribuito
- 2) di un unico elenco delle istanze motivatamente escluse
- 3) alla comunicazione su piattaforma dell'approvazione e della pubblicazione della graduatoria provvisoria e dell'elenco sopra indicato affinché gli istanti possano produrre controdeduzioni con richiesta di riesame dell'istanza

La Regione provvede, infine, alla valutazione delle eventuali controdeduzioni ricevute, alla stesura della graduatoria definitiva delle istanze finanziabili ed alla liquidazione delle stesse.

Art. 8 – Informativa in materia di trattamento dei dati personali

Per le finalità e gli adempimenti procedurali e procedimentali di cui alla legge regionale 10 dicembre 2019, n. 42 e ss.mm.ii ed alle presenti Modalità attuative, si applica il Disciplinare della Regione Abruzzo in materia di protezione dei dati personali approvato con DGR n. 41 del 3 febbraio 2021, oltre che la normativa nazionale ed europea in materia ad oggi vigente, le cui indicazioni riepilogative saranno portate a conoscenza degli interessati quale informativa.

L'invio della domanda e della documentazione per l'ammissione al contributo presuppone l'esplicita autorizzazione al trattamento dei dati personali e la piena e incondizionata accettazione delle disposizioni del presente Avviso pubblico.

Art. 9 *Disposizioni finali e di rinvio.*

Per tutto quanto non previsto nelle presenti Modalità attuative, si rinvia, per quanto applicabile, alla vigente normativa comunitaria e nazionale ed alla specifica normativa regionale (L.R. 10 dicembre 2019, n. 42 e ss.mm.ii) .